



TRIBUNALE DI TERNI
- UFFICIO FALLIMENTARE -

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzello, Pres.

Dott.ssa Paola Vella, Giud. Del. Rel.

Dott. Mario Montanaro, Giud.

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione del Concordato Preventivo "di Gruppo" presentato in data 13.12.10 da:

- C.S. S.n.c. con sede in (omissis) - Controllante
- C.S. S.a.s. (omissis) - Controllata
- C.C. S.a.s. (omissis) - Controllata
- Consorzio A. (omissis)

GASO.it

- A.C., nato a Todi (omissis) in proprio, socio illimitatamente responsabile;

- G.C. (omissis) in proprio, già socio illimitatamente responsabile, deceduto in Terni il (omissis);

- A.C. a Todi (omissis) in proprio, socio illimitatamente responsabile;

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. (omissis)

Visto il parere favorevole del P.M. in sede in data 15.12.10;

Visti gli artt. 160 e ss. L.Fall.;

OSSERVA

I) che sussiste ex art. 161 co. 1 L.Fall. la competenza territoriale dell'adito tribunale, nel cui circondario sono poste le sedi principali delle imprese proponenti;

II) che ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo relativamente alle singole società proponenti C.S. s.n.c., C.S. s.a.s. e C.C. s.a.s., trattandosi di società che svolgono attività commerciale (produzione e commercializzazione salumi) il cui profilo dimensionale corrisponde al paradigma delineato nell'art. 1 co. 2 lett. a), b) e c) L. Fall. (v. 39, 40 e 41 del ricorso), mentre per i restanti soggetti ricorrenti si precisa che:

II.A) con riferimento al Consorzio A., pur presentando esso analogo profilo dimensionale (v. pag. 42 del ricorso), tuttavia, rivestendo altresì all'apparenza la natura di consorzio con attività interna, non sarebbe ex sé ammissibile alla procedura di concordato preventivo, secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale, pressoché pacifico, che ritiene assoggettabili a fallimento –e quindi a concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1 co.

1 l.f.- solo i consorzi con attività esterna, ossia quei soggetti giuridici che rappresentano un centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle singole imprese consorziate e destinati ad operare direttamente nei rapporti giuridici con i terzi (cfr. Cass.lav. n. 19347/07); peraltro, la conseguenza di tale rilievo è, ai fini che ne occupano, la possibilità dei creditori particolari del consorzio di agire *in executivis* sui beni e crediti dello stesso, ferma restando l'ammissibilità della sua partecipazione al programma concordatario del gruppo, dal quale emerge che il preminente attivo del consorzio è rappresentato dai crediti vantati verso le altre società del gruppo medesimo (in mancanza di cespiti materiali aggredibili) e che, in considerazione della solidarietà debitoria dei consorziati aderenti al Gruppo, la proposta di concordato è stata formulata tenendo conto anche dei debiti di questi per le obbligazioni contratte dal consorzio;

II.B) con riferimento alle persone fisiche, va ulteriormente condiviso l'orientamento giurisprudenziale per cui i soci di società di persone, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non sono legittimati a chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo -di cui pure possono sottoscrivere la domanda, nella veste di amministratori e rappresentanti della società-, in quanto non rivestono la qualità di imprenditori commerciali (v. Cass.civ. sez. I 26.3.10 n. 7273, 17.2.06 n. 3535; 30.8.01 n. 11343), mentre l'onere prescritto dal riformato art. 161 co. 2 lett. d) l.f. di allegare anche il "valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili" attiene alla completezza della domanda e, per altro verso, resta su un piano del tutto distinto il fenomeno della propagazione degli effetti della declaratoria di fallimento della società, tra l'altro disciplinato in via di eccezione dall'art. 147 L.Fall.; in altri termini, l'onere suddetto rappresenta solo un apporto conoscitivo funzionale alla migliore valutazione della proposta da parte dei creditori sociali, ferma restando l'assoggettabilità del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili alle iniziative esecutive dei creditori individuali dei soci (invero già pendenti) e, al tempo stesso, la facoltà dei soci medesimi di offrire i loro beni ai creditori sociali, per la buona riuscita della procedura concordataria (v. Trib. Bologna 17.1.07, per una ipotesi di "cessione cumulativa" dei beni della società e dei soci), nel rispetto delle priorità soddisfattive tra creditori sociali e individuali; nel caso di specie, in domanda è stato evidenziato l'unico credito particolare del socio ~~Cassella Antonio~~ verso MPS spa, per euro 28mila c.ca (con pendenza sul fabbricato indiviso di proprietà dei soci di procedura esecutiva immobiliare n. 108/09 RGE, promossa da Unicredit Corporate Banking), mentre i debiti dei soci di cui ai ruoli esattoriali allegati sub. 18, 19 e 20 sarebbero già "compresi nelle passività facenti capo alle singole società proponenti" (v. pag. 51 del ricorso); per concludere, sul punto, si ritiene che la preclusione degli effetti esdebitatori del concordato rispetto alle posizioni debitore personali dei soci illimitatamente responsabili non sia ostativa all'ammissione di una domanda concordataria cui essi partecipino dal lato attivo (cfr. Trib. La Spezia 3-5.11.10);

II.C) con riferimento all'ammissibilità del cd. Concordato di Gruppo, in mancanza di una apposita disciplina normativa in materia -da tempo auspicata in dottrina, ma su cui il legislatore sembra in ritardo, a fronte dei mutati assetti economici e societari, peraltro già colti in materia di amministrazione straordinaria (v. insolvenza di gruppo ex artt. 80 e ss. d. lgs. 270/99 e art. 3 co. 3 bis d.l. n. 347/03) e di l.c.a. (v. art. 2 l. 430/86 per le società fiduciarie) e in altri settori dell'ordinamento (v. art. 2359 c.c. in materia di società controllate e collegate; art. 2497 c.c. in materia di direzione e coordinamento di società; d. lgs. n. 127/99 in tema di bilancio consolidato di gruppo; artt. 98-

102 d. lgs. 385/93 in tema di crisi dei gruppi bancari)-, sussistono numerosi precedenti giurisprudenziali ammissivi di una gestione preventiva non atomistica della crisi di imprese tra loro collegate, secondo una gradualità che, partendo dalla misura organizzativa della nomina di un unico G.D. e un unico C.G. (Trib. Ivrea 21.2.95), passando anche attraverso una valutazione unitaria sia della convenienza che dell'attivo (Trib. Firenze 13.7.92, Trib. Terni 19.5.97, Trib. Roma 16.12.97, Trib. Messina 30.11.98, Trib. Bergamo 18.11.09), giunge sino allo svolgimento di un'unica adunanza dei creditori, con relativo computo unitario della maggioranza (Trib. Crotone 28.5.99; cfr. Trib. Ancona 22.9.06); nel caso di specie, premessa la definizione dottrinale di gruppo quale "aggregazione di imprese in forma individuale o collettiva, formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte a direzione unitaria", e le connotazioni giurisprudenziali in termini di "unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese, coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario rimesso ad un unico soggetto direttivo" (Cass. 22.2.1995 n. 2008), sembrano sussistere tutti i presupposti enucleati da dottrina e giurisprudenza per l'individuazione di un gruppo imprenditoriale, in particolare di un gruppo cd. "paritetico" o "orizzontale" (mancando una vera e propria subordinazione tra le varie figure, piuttosto inquadrabili nello schema del consorzio), quali l'unitarietà ed esclusività del nucleo familiare cui l'iniziativa imprenditoriale fa capo (storicamente i tre fratelli ~~Casotto~~, uno dei quali, ~~Antonio~~, appare il *dominus* di riferimento, per le cariche rivestite nelle società e per poteri personali di cui è munito in materia di straordinaria amministrazione), l'ubicazione sostanzialmente identica delle rispettive sedi legali e operative, l'identità del settore merceologico, la complementarietà dei beni e dei mezzi con i quali vengono svolte le singole attività e l'inscindibilità dei singoli settori produttivi, le partecipazioni incrociate tra tutte le società del gruppo e la molteplicità dei rapporti di garanzia infragruppo (v. riepilogo a pag. 33-34 del ricorso); peraltro, in presenza di un programma concordatario caratterizzato dall'intervento di un assuntore -la "~~Umbria T...~~ società cooperativa", appositamente costituita nel mese di marzo 2010, che rileverà tutte le attività, dietro versamento dell'onere concordatario complessivo di euro 11.000.000,00 (entro 180 giorni dall'omologa)-, la configurazione del concordato di gruppo viene inscindibilmente collegata al conseguimento dell'obiettivo della continuità aziendale (*going concern*), con mantenimento dell'attuale livello occupazionale (n. 40 unità), e al tempo stesso -ma solo in quest'ottica unitaria- all'abbattimento dell'esposizione debitoria complessiva, in forza delle formulate rinunce (condizionatamente all'omologa) ai crediti infragruppo, ai crediti dei soci per garanzie prestate e finanziamenti effettuati in favore delle società, nonché al credito dell'affittuario dell'azienda della C.S. s.a.s., U.T. s.r.l. (di euro 44.842,09); un siffatto contesto non pare dunque potersi valutare a livello sostanziale -e di conseguenza trattare a livello procedurale- se non nel modo unitario in cui esso è stato prospettato, senza che debba assumere valenza ostativa la proiezione prospettica degli esiti della procedura concordataria, posto che, nell'ipotesi in cui la proposta venisse disattesa dalla maggioranza dei creditori ex art. 179 L.Fall., ovvero fossero accolte eventuali opposizioni dei creditori ex art. 180 co. 7 L.Fall., il tribunale solo eventualmente sarebbe chiamato a pronunciarsi sulle istanze di fallimento che venissero presentate dai creditori o dal p.m., nei confronti di tutti o alcuni dei soggetti imprenditoriali facenti parte del gruppo; peraltro, la tutela degli effettivi interessi dei creditori resterebbe meglio affidata ad una pluralità di fallimenti, governata dalle regole di responsabilità risarcitoria ora sancite dall'art. 2497 c.c., proprio in ipotesi di

direzione e coordinamento di società, piuttosto che alla configurazione di una "supersocietà" di fatto tra i vari soggetti coinvolti (in cui resterebbe comunque di dubbia applicazione l'estensione del fallimento ex art. 147 co. 5 L.Fall., apparentemente circoscritto all'ipotesi di previo fallimento di un imprenditore individuale), che lascerebbe separati i patrimoni ai sensi dell'art. 148 L.Fall. e preclusa la soddisfazione dei creditori di ciascuna società sulle masse attive delle altre; per concludere, sul punto, si reputa ammissibile la gestione integralmente unitaria del concordato cd. di gruppo qui proposto (quindi con unica adunanza e computo delle maggioranze riferito all'unico programma concordatario), fermo restando che resterà affidata ai creditori la valutazione della convenienza di una siffatta gestione globale e complessiva di tutti i rapporti facenti capo al gruppo, anche sulla scorta di una dettagliata analisi –appositamente disaggregata con riferimento alle varie posizioni coinvolte- che verrà rimessa alla relazione ex art. 172 L.Fall.;

III) che ricorre indubitabilmente il presupposto oggettivo dello stato di crisi –inteso anche come stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 160 ult.co. L.Fall.-, in quanto appare evidente, proprio alla luce dei dati emersi dal ricorso (attivo concordatario euro 6.752.583,64; passivo concordatario euro 27.234.750,06) che il gruppo imprenditoriale in quanto tale non è in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte (come dimostra la pendenza di procedura esecutiva immobiliare), fatta salva la valutazione della eventuale insolvenza dei singoli soggetti imprenditoriali che lo compongono, nella prospettiva sopra delineata;

V) che la documentazione prodotta è completa ai sensi degli artt. 161 co. 2 e 160 co. 2 L.Fall., e che la relazione di accompagnamento al piano ex art. 161 co. 3 L.Fall. è immune da rifevi, per quanto concerne le attestazioni di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano medesimo;

V) che è stata preannunciata, subordinatamente all'ammissione del concordato preventivo, apposita proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.Fall., le cui previsioni normative e regolamentari risultano invero tutte rispettate nell'articolazione dei creditori in classi, in ossequio all'orientamento che descrive la norma in questione (comprese le sue derivazioni di livello secondario) come disposizione speciale ed obbligatoria, nel senso che la cd. transazione fiscale sia "parte integrante e indefettibile –a pena di inammissibilità- della proposta di concordato", e tutte le condizioni della stessa ("percentuali e termini di pagamento dei crediti tributari e contributivi e relativi accessori") vanno riversate nel ricorso, con trattamento falcidiato dei crediti privilegiati erariali e previdenziali informato solo al rispetto della regola sancita dall'art. 182-ter co.1 seconda parte L.Fall., non anche di quella dettata dall'art. 160 co. 2 L.Fall. (Trib. Roma 20.4.10, in www.ilcaso.it);

VI) che, ai sensi dell'art. 163, co.1, L.Fall., appaiono corretti i criteri di formazione delle diverse classi; in particolare, quanto al doppio vincolo posto dall'art. 160 co. 2 L.Fall. –laddove impone, in primo luogo, che la soddisfazione dei creditori privilegiati non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato del bene gravato da prelazione, e vieta comunque, in secondo luogo, che il trattamento abbia l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione- a fronte dell'orientamento più restrittivo (che ne fa discendere il vincolo dell'integrale pagamento dei crediti di grado peggiore) e dell'orientamento estensivo (che ammette un pari trattamento di crediti di grado diverso, con il solo divieto di un trattamento deteriore del credito di grado peggiore, in analogia alla citata regola ex art. 182-ter L.Fall.), sembra sostenibile la tesi (Trib. Terni 24.6.10) per cui, una volta assicurato il rispetto

della regola posta dalla prima parte del secondo comma dell'art. 160 l.f. (trattamento falcidiato dei creditori privilegiati non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione del bene oggetto di prelazione), il rispetto della regola generale posta dalla seconda parte della norma (non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione) può ritenersi soddisfatto sol che crediti di un certo grado di privilegio non subiscano trattamenti deteriori rispetto a quello riservato a crediti privilegiati di grado inferiore (v. classi 3 e 4); peraltro, una volta prevista la soddisfazione del credito privilegiato nei limiti in cui esso avrebbe effettivamente trovato capienza sui beni (o crediti) oggetto di prelazione, per la parte residua il credito medesimo è equiparato ai crediti chirografari, con reviviscenza *in parte qua* del diritto di voto, ai sensi dell'art. 177 co. 3 L.Fall. (v. classe 8); la conseguenza dell'ammissione al voto può invece escludersi, stante la contenutezza del termine ultimo di tutti i pagamenti ("entro e non oltre 180 giorni dall'emissione del decreto di omologa"), per la dilazione di pagamento dei crediti privilegiati, come pretende in termini generali (e nonostante il riconoscimento degli interessi) la tesi maggioritaria che intende per soddisfazione integrale il pagamento non solo completo ma anche tempestivo, alle scadenze previste.

VII) che la proposta concordataria non presenta profili di inammissibilità rilevabili in questa sede, fatta salva la più approfondita valutazione che verrà effettuata in sede di omologa, anche alla luce delle relazioni dell'organo tecnico (Commissario Giudiziale) e delle ragioni che eventualmente verranno fatte valere da creditori oppositori;

VII) che la complessità della procedura, le sue peculiari caratteristiche soggettive e la opportunità che sia offerta al ceto creditorio, accanto alla valutazione unitaria di attivo e passivo concordatario del gruppo, anche una prospettiva disarticolata per singoli soggetti che ne fanno parte, al fine di consentire una più ragionata espressione del voto, rende eccezionalmente opportuna la nomina di due Commissari Giudiziali, prescelti peraltro all'interno di un medesimo studio professionale, onde evitare dispersioni organizzative di risorse;

P.Q.M.

Dichiara aperta, con le precisazioni di cui in parte motiva, la procedura di concordato preventivo di gruppo proposta da:

- C.S. di (omissis) S.n.c. con sede (omissis) - Controllante
- C.S. S.a.s. di (omissis) - Controllata
- C.C. S.a.s. di (omissis) - Controllata
- Consorzio A., con sede in (omissis), in persona del legale rappr.te sig. A.C.a (come sopra)
- A.C., nato a Todi ((omissis) in proprio, socio illimitatamente responsabile;
- G.C., nata a Terni (omissis) in proprio, già socio illimitatamente responsabile, deceduto in Terni il (omissis);
- A.C. nato a Todi (omissis) in proprio, socio illimitatamente responsabile.

Delega alla procedura il Giudice dott.ssa Paola Vella.

Nomina Commissari Giudiziali il dott.(omissis) e il rag. (omissis).

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 10 febbraio 2011 ore 13,00.

Assegna termine sino a 10 gg. prima dell'udienza per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Assegna al ricorrente termine di gg. 15 per il deposito in Cancelleria Fallimentare della somma di € 100.000,00 a mezzo assegni circolari (ovvero sul c/c intestato alla procedura che sarà stato aperto dai CC.GG.) pari al 50% delle spese presunte necessarie per l'intera procedura.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall. e che i Commissari Giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 L.Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Dispone che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento con urgenza, anche a mezzo fax, a parte ricorrente e ai CC.GG. nominati.

Terni, 29.12.10

IL G.D. est.

IL PRESIDENTE

II CASO.it